



Il Prefetto della Provincia di Frosinone

Prot. W 005424/2025/S.C.T./AREA III

ALL'ASTRAL S.p.A.

ROMA

ROMA

ALL'ANAS SPA – AREA TECNICA ESERCIZIO C.N.C-NUCLEO D

FROSINONE

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

ROMA

ALLA POLIZIA STRADALE – UFF. SERVIZI COMPARTIMENTO LAZIO

ARCE – ROCCA D'ARCE

AI COMUNI DI

FROSINONE

ALLA QUESTURA DI

FROSINONE

AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI

FROSINONE

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI

FROSINONE

AL PRESIDENTE ASD ATLETICA ARCE

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge n. 58/2025, ai sensi del quale “7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento piano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti (5). La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto”;

CONSIDERATO che la competizione in oggetto si svolge nel territorio di più Comuni;

VISTA l'istanza presentata dal Signor Colantonio Roberto, Presidente A.S.D. ATLETICA ARCE con sede in Arce (FR) Via Collenoci n. 131/A, con la quale ha chiesto la sospensione del traffico veicolare per il giorno 08 dicembre 2025 a seguito dello svolgimento della gara podistica V Edizione “LA SCALATA DELLE COSTARELLE – II MEMORIAL MARILENA DI FOLCO”, trasmessa dall'Astral Spa, comprensivo del relativo piano di sicurezza, acquisita al prot. n. 81473 del 19/11/2025, che si allega;

VISTA l'autorizzazione n. 0036121 del 02/12/2025 rilasciata dall'Astral Spa con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara podistica denominata “LA SCALATA DELLE COSTARELLE – II MEMORIAL MARILENA DI FOLCO” per il giorno 08 dicembre 2025, con le relative prescrizioni alla quale la gara è subordinata che si allega e fa parte integrante del presente decreto;

VISTO il nulla osta della Provincia prot. 2025/41900 del 25/11/2025, con le relative prescrizioni alla quale la gara è subordinata che si allega e fa parte integrante del presente decreto;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della competizione in argomento per il giorno 8 dicembre 2025 della Polizia Stradale di Frosinone, che si allega alla presente;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade regionali, provinciali e comunali residenti nel territorio dei Comuni di ARCE – ROCCA D'ARCE, che si allega alla presente;

VISTE le comunicazioni dei Comuni interessati, acquisite con prot. in ingresso n. 82602 e 84649, con le quali sono stati resi pareri favorevoli allo svolgimento della gara in argomento, con le relative prescrizioni, che si allegano e fanno parte integrante del presente atto;

VISTA la documentazione acquisita con prot. n. 82674 del 25/11/2025 della ASD ATLETICA ARCE dalla quale si evince che all'interno delle transenne ci sarà solo personale autorizzato e che non saranno installate tribune per gli spettatori;

VISTO che la predetta Autorizzazione è subordinata alla emissione di apposito provvedimento di sospensione temporanea della circolazione art. 9, comma 7 bis del decreto Lgs.vo n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007, recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/11671 del 13 ottobre 1997 come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del 5 novembre 1998, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione nel giorno 08 dicembre 2025 lungo il percorso di gara e secondo gli orari indicati nell'istanza allegata.

Si raccomanda la massima attenzione nell'osservanza delle disposizioni impartite dall'Astral, dall'Amministrazione Provinciale e dai Comuni, che si intendono integralmente richiamate.

1.000.000,00 lire. Istituita con decreto legge 10 aprile 1924, approvato con decreto legge 10 aprile 1924, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 aprile 1924, e convertito in legge con decreto legge 10 aprile 1924, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 aprile 1924.

Il decreto legge 10 aprile 1924, riguardante la costituzione della Città di Arce, ha stabilito che la Città di Arce dovrà avere un Consiglio Comunale composto da 12 Consiglieri, eletti per un termine di tre anni, e che il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere un Consigliere Capo, che dovrà essere consigliere comunale per un termine di tre anni.



Il Prefetto della Provincia di Frosinone

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

- gli organizzatori disporranno l'immediata sospensione della gara qualora si verifichi la presenza del pubblico all'interno delle transenne;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di vigilanza presso le strade afferenti al percorso di gara e in particolare in corrispondenza delle intersezioni stradali onde evitare l'eventuale accesso al pubblico, assicurando in tal modo la salvaguardia dei partecipanti oltre che di tutti gli utenti della strada e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle medesime intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione e ne sia impedito l'accesso;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione; al riguardo si richiama in particolare l'attenzione sulle intersezioni stradali che dovranno essere adeguatamente attenzionate e vigilate;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sono incaricati della esecuzione del presente decreto e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione a tutela della sicurezza della manifestazione e della pubblica e privata incolumità; in caso contrario provvederanno alla sospensione della gara.

Conformemente alle prescrizioni delle autorizzazioni alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Gli organizzatori dovranno, con proprio personale, coadiumare le Forze di Polizia a vigilare, sotto la propria responsabilità, acchè prima e durante la manifestazione siano predisposte e vengano osservate tutte le prescrizioni sopraindicate, a tutela della pubblica e privata incolumità.

Frosinone, 03 dicembre 2025

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Bombagi)